



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO**

Reparto Tecnico Amministrativo – Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

(Divieto di ormeggio e di uso degli scali di alaggio pubblici nei porti e nel litorale ricadente all'interno dell'A.M.P. "Capo Gallo – Isola delle Femmine" alle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili)

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo,

- VISTA:** la nota del Sindaco del Comune di Isola delle Femmine datata 21.07.2025, con la quale vengono segnalate criticità sulle modalità di fruizione dello scalo d'alaggio pubblico del porto di Isola delle Femmine a causa del notevole incremento di unità da diporto che ne fanno uso, in particolar modo dalle moto d'acqua o acquascooter;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 20 datata 28.03.2008 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo relativa alla disciplina del porto e delle acque di Isola delle Femmine;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 68 datata 05.08.2008 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo relativa alla disciplina del porto e delle acque di Sferracavallo;
- VISTA:** il Decreto Ministeriale 24 luglio 2002 relativo all'Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Capo Gallo – Isola delle Femmine" pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n.285 del 05.12.2002;
- VISTA:** il Decreto n.17527 del 19 luglio 2019 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui la Capitaneria di porto di Palermo, sede di Direzione Marittima, è stata individuata quale soggetto gestore pro-tempore dell'Area Marina Protetta di "Capo Gallo - Isola delle Femmine";
- VISTO:** il disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine" per l'annualità 2026;
- CONSIDERATO:** che l'articolo 9 punto 1 del predetto disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'Area Marina protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine", recita *"Nell'Area Marina Protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e la pratica dello sci nautico"*;
- CONSIDERATO:** che le aree portuali ed i relativi specchi acquei di Isola delle Femmine, di Sferracavallo e di Fossa del Gallo ricadono all'interno della zona "C" dell'Area Marina protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine";
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, che vietino l'uso degli scali di alaggio nonché di ormeggio in banchine, pontili, corpi morti e boe ricadenti in aree ad uso pubblico o in aree assentite in concessione demaniale, per l'alaggio, il varo o lo stazionamento delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, sia ai fini della sicurezza della

navigazione e della salvaguardia della vita umana sia per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'AMP di "Capo Gallo – Isola delle Femmine";

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"*;

VISTO: Il Codice della strada approvato con D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli esiti della riunione in data 24.06.2026 e condivisa la necessità del presente provvedimento con il rappresentante della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Ambiente;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima),

ORDINA

Articolo 1

E' fatto assoluto divieto per le moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, ivi compresi i carrelli per il trasporto degli stessi, di:

- accesso alle aree portuali di Isola delle Femmine, Sferracavallo e Fossa del Gallo;
- utilizzo degli scali di alaggio compresi tra la banchina di ponente e il molo c.d. "Banchetta" del porto di Isola delle Femmine;
- utilizzo dello scalo di alaggio pubblico compreso la banchina di sopraflutto e l'edificio c.d. "casa Quarara" sede del Circolo velico Sferracavallo del porto di Sferracavallo;
- ormeggio comunque attuato negli specchi acquei interni od esterni ai porti di Isola delle Femmine, di Sferracavallo e di Fossa del Gallo, siano essi ad uso pubblico o assentiti in concessione demaniale marittima;
- alaggio e varo delle suddette unità da qualsiasi punto del litorale - anche esterno alle aree portuali - ricompreso nella perimetrazione dell'Area Marina Protetta.

All'interno dell'Area Marina Protetta di *Capo Gallo – Isola delle Femmine*, la navigazione con moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è sempre vietata.

Restano valide tutte le altre disposizioni emanate con le Ordinanze n.20 del 28.03.2008 e n. 68 del 05.08.2008 di questa Capitaneria di porto, in merito alle operazioni di alaggio e varo per tutte le altre unità (pesca e diporto).

Articolo 2

Il Comune di Palermo è onerato di posizionare idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza avendo cura, altresì, di collocare appositi cartelli monitori, in prossimità delle aree portuali e degli scali di alaggio sopracitati, riportante il seguente avviso:

"ATTENZIONE – NEL PORTO DI SFERRACALLO E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ACCESSO NONCHE' DI USO DELLO SCALO DI ALAGGIO E DI ORMEGGIO, DI MOTO D'ACQUA O ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI, IVI COMPRESI I CARRELLI DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI STESSI".

“ATTENZIONE – NEL PORTO DI FOSSA DEL GALLO E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ACCESSO E DI ORMEGGIO, DI MOTO D’ACQUA O ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI, IVI COMPRESI I CARRELLI DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI STESSI”.

Il Comune di Isola delle Femmine è onerato di posizionare idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza avendo cura, altresì, di collocare appositi cartelli monitori, in prossimità delle aree portuali e degli scali di alaggio sopracitati, riportante il seguente avviso:

“ATTENZIONE – NEL PORTO DI ISOLA DELLE FEMMINE E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ACCESSO NONCHE’ DI USO DELLO SCALO DI ALAGGIO E DI ORMEGGIO, DI MOTO D’ACQUA O ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI, IVI COMPRESI I CARRELLI DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI STESSI”.

Articolo 3

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, così come modificato dal Dlgs n.229/2017 e dagli artt. 7 e 22 del Codice della Strada.

È fatto obbligo a tutti gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>, nonché opportuna diffusione agli interessati ivi inclusi i Comandi delle Polizie Locali territorialmente competenti per l'opportuna vigilanza dei siti di accesso alle aree portuali in ordinanza elencati.

Palermo, (vds data registrazione)

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Michele MALTESE